CAMERA DEI DEPUTATI N. **1952**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALBERTO MANCA

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la lotta aerea antincendio e altre disposizioni per il riordino delle competenze statali in materia di interventi aerei contro gli incendi boschivi

Presentata il 2 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge ha l'obiettivo di riordinare le funzioni operative statali riguardanti lo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei. In tale ottica, si prefigge di istituire un'Agenzia nazionale di tipo governativo che possa provvedere, in base ai criteri di autonomia contabile, organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità, alla gestione operativa e logistica della flotta aerea dello Stato, una delle più grandi al mondo, costituita da 19 Canadair. Attualmente tale flotta, di proprietà del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno già dal 2013, è operativamente gestita (compreso il personale di volo) da una società privata, in forza di un contratto stipulato il 2 febbraio 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 serie speciale – contratti pubblici n. 24 del 26 febbraio 2018) a seguito di una procedura di gara aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 4, lettera *b)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il contratto impegna l'aggiudicatario a garantire la gestione operativa e logistica della flotta e lo svolgimento del servizio aereo antincendio boschivo unitamente a una serie di attività operative secondarie.

L'istituzione dell'Agenzia nazionale per la lotta aerea antincendio, con contestuale affidamento in capo alla medesima della gestione logistica e operativa della flotta aerea dello Stato, consentirebbe di esercitare con omogeneità funzionale le seguenti attività:

1) sviluppo e attuazione delle attività operative e tecnico-logistiche per l'impiego della flotta aerea in attività antincendio boschivo;

2) formazione e addestramento del personale aeronavigante utilizzato nella lotta aerea agli incendi boschivi;

3) elaborazione di modelli organizzativi, tecniche, tattiche e procedure per l'impiego degli aeromobili della flotta di Stato nella lotta aerea agli incendi boschivi e per lo svolgimento di operazioni di monitoraggio aereo e di prevenzione degli incendi boschivi.

Ai notevoli benefici in termini di efficienza ed efficacia operativa riscontrabili in relazione agli aspetti di carattere tecnico-manutentivo si unirebbero significativi vantaggi in riferimento ai profili di carattere istituzionale, tra i quali riveste una rilevante importanza l'esercizio dell'attività di prevenzione degli incendi. Il passaggio al nuovo modulo gestionale, oltre a ottimizzare l'esercizio della funzione, consentirebbe allo Stato di conseguire un importante risparmio in termini economici, stante l'ammontare delle risorse oggi impiegate per l'affidamento del servizio ai privati, elemento non secondario anche in considerazione delle censure mosse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione a presunte condotte anticoncorrenziali poste in atto dagli operatori del settore.

La presente proposta di legge intende altresì preservare e valorizzare la professionalità e la capacità operativa del personale tecnico e di volo che abbia maturato una significativa esperienza nello svolgimento del servizio, al fine di consentire l'immediata operatività dell'Agenzia, assicurando al contempo l'elasticità della relativa struttura, condizione imprescindibile per affrontare situazioni di emergenza in modo efficiente ed efficace.

Nel dettaglio, la presente proposta di legge, della quale l'articolo 1 indica le finalità da perseguire nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, mira a istituire, utilizzando il modello previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, l'Agenzia nazionale per la lotta aerea antincendio, sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, dotata di ampia autonomia organizzativa, tecnico-operativa e contabile e il cui statuto è emanato con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 3 dispone il trasferimento all'Agenzia della flotta aerea antincendio di proprietà del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e la relativa gestione tecnico-operativa della flotta aerea antincendio della Protezione civile e dei connessi compiti (caratterizzati da una marcata omogeneità dei settori di intervento interessati ed estesi anche alle operazioni di monitoraggio e di prevenzione), rinviando a un regolamento di attuazione la definizione dei tempi e dei modi del trasferimento, anche in relazione alle conseguenti rimodulazioni dell'assetto organizzativo degli organismi, quali il Centro operativo aereo unificato (COAU), attualmente titolari dei compiti connessi al coordinamento della predetta gestione.

L'intervento legislativo dispone conseguentemente, agli articoli 4 e 5, alcune novelle all'articolo 7 della legge n. 353 del 2000, al fine di sostituire i riferimenti ivi previsti al COAU e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il riferimento all'istituenda Agenzia, e all'articolo 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016, al fine di espungere dalle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le specifiche competenze in materia di concorso al contrasto degli incendi boschivi anche con mezzi aerei e di prevedere l'adozione di un decreto ministeriale correttivo del decreto che ha disposto il trasferimento della flotta aerea antincendio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 6 prevede lo svolgimento di una procedura selettiva per titoli e colloquio volta all'internalizzazione del personale tecnico e aeronavigante che abbia prestato servizio presso le società di lavoro aereo che in regime di appalto hanno gestito la flotta aerea antincendio, con una misura rispettosa del principio costituzionale del pubblico concorso ma al contempo finalizzata a garantire che le risorse professionali ad alta qualificazione attualmente impiegate nelle attività aeree antin-

cendio non siano disperse e possano essere ulteriormente valorizzate con risultati immediati di pronta operatività che, viceversa, potrebbero non risultare compatibili con lo svolgimento delle sole ordinarie procedure di reclutamento.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di dotazione finanziaria dell'Agenzia, mentre l'articolo 8 dispone, in via transitoria, che l'Agenzia subentra al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella titolarità dei contratti relativi alla gestione operativa e logistica della flotta aerea in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge e che tali contratti restano validi fino alla rispettiva scadenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per il riordino delle funzioni operative statali riguardanti lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo criteri di efficienza, economicità e salvaguardia dei livelli qualitativi e prestazionali del servizio, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *m)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 2.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la lotta aerea antincendio)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 è istituita l'Agenzia nazionale per la lotta aerea antincendio, di seguito denominata « Agenzia », sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato.

2. L'Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia contabile, organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 8,

comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Lo statuto di cui al comma 3 disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori dei conti, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 3.

(Trasferimento della flotta aerea antincendio e compiti dell'Agenzia)

1. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono trasferite all'Agenzia le competenze in materia di spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi individuate dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

2. La flotta aerea antincendio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno è trasferita all'Agenzia che ne assume la gestione tecnico-operativa e logistica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni e i compiti già attribuiti dall'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di:

a) sviluppo e attuazione delle attività tecnico-operative e logistiche per l'impiego

della flotta aerea in attività antincendio boschivo;

b) formazione e addestramento del personale aeronavigante utilizzato nella lotta aerea agli incendi boschivi;

c) elaborazione di modelli organizzativi, tecniche, tattiche e procedure per l'impiego degli aeromobili della flotta di Stato nella lotta aerea agli incendi boschivi e per lo svolgimento di operazioni di monitoraggio aereo e di prevenzione degli incendi boschivi.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) primo periodo, le parole: « del Centro operativo aereo unificato (COAU) » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia nazionale per la lotta aerea antincendio »;

2) al secondo periodo, le parole: « sala operativa del COAU » sono sostituite dalle seguenti: « sala operativa dell'Agenzia nazionale per la lotta aerea antincendio »;

b) il comma 2-*bis* è abrogato;

c) al comma 3, lettera *a)*, le parole: « del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia nazionale per la lotta aerea antincendio »;

d) al comma 4, le parole: « il Centro operativo di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia nazionale per la lotta aerea antincendio » e le parole: « con la flotta aerea di cui al medesimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « con la propria flotta aerea ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « e spegnimento con mezzi aerei degli stessi » sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, le parole: « e aerei » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « anche con mezzi aerei » sono soppresse.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modificazioni al decreto del Ministro dell'interno 12 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2018, in materia di organizzazione del servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

(Procedure di reclutamento del personale tecnico e di volo dell'Agenzia)

1. Ferme restando a regime le modalità di copertura dell'organico stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in sede di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire la continuità del servizio, l'Agenzia è autorizzata ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale tecnico e di volo che abbia prestato servizio per almeno dieci anni anche non continuativi, purché comprensivi delle annualità 2019 e 2020, presso le società di lavoro aereo cui siano stati ag-

giudicati contratti di appalto per lo svolgimento del servizio di gestione operativa della flotta aerea antincendio dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

Art. 7.

(Dotazione finanziaria dell'Agenzia)

1. Agli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede con le modalità previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 8.

(Disposizione transitoria)

1. L'Agenzia subentra al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno nella titolarità dei contratti relativi alla gestione operativa e logistica della flotta aerea in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contratti di cui al comma 1 restano validi fino alla rispettiva scadenza.